

N. 5080 di repertorio N. 2533 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

.....REPUBLICA ITALIANA.....

.....14 giugno 2022.....

Il giorno quattordici del mese di giugno dell'anno duemilaventidue.....
In Milano, nel mio studio in Via Bernardino Telesio n. 2.....
Io sottoscritto Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,.....
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società:.....

"FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.",
con sede in Carpiano (MI), Via Aldo Moro n. 11, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12480880157 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1561636, capitale sociale euro 8.810.026,55 (ottomilionioctocentodiecimilaventisei virgola cinquantacinque), interamente versato, suddiviso in n. 19.045 (diciannovemilaquarantacinque) azioni da nominali euro 462,59 (quattrocentosessantadue virgola cinquantanove) cadauna,.....
svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia costante presenza, in data odierna.....

Il presente verbale viene pertanto da me Notaio redatto, su richiesta della società medesima e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED], nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni.....

L'assemblea si è svolta come segue.....

"L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore undici e minuti quindici, si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea straordinaria della società:.....

"FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.",
con sede in Carpiano (MI), Via Aldo Moro n. 11, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 12480880157 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1561636, capitale sociale euro 8.810.026,55 (ottomilionioctocentodiecimilaventisei virgola cinquantacinque), interamente versato, suddiviso in n. 19.045 (diciannovemilaquarantacinque) azioni da nominali euro 462,59 (quattrocentosessantadue virgola cinquantanove) cadauna.....

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED], collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:.....

* che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 14 giugno 2022 alle ore 11:00 in unica convocazione, è stato inviato a tutti gli aventi diritto in data 6 giugno 2022 e da questi tempestivamente ricevuto a termini di legge e di statuto:.....

* che sono presenti in proprio e in forza di deleghe che, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali, gli azionisti titolari di n. 13.496 (tredicimilaquattrocentonovantasei) azioni sulle n. 19.045 (diciannovemilaquarantacinque) azioni in cui è suddiviso il capitale sociale, collegati con mezzi di telecomunicazione;.....

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano - DP II
il 17/06/2022
al n° 64181
Serie 1T
€ 200,00

Tel. 02 76003202 – 026592211

Via Telesio n. 2 – 20145 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI ASSOCIATI



* che la "FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A." è titolare di n. 2.120 (duemilacentoveventi) azioni proprie per le quali ai sensi dell'art. 2357 ter codice civile, il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

* che, per il Consiglio di Amministrazione, risultano intervenuti il Presidente [REDACTED] e i Consiglieri [REDACTED] [REDACTED] collegati con mezzi di telecomunicazione, mentre risultano assenti giustificati il Vice Presidente [REDACTED] e il Consigliere [REDACTED];

* che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti il Presidente [REDACTED] [REDACTED] e i Sindaci Effettivi [REDACTED] [REDACTED] collegati con mezzi di telecomunicazione; persone tutte di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

L'elencazione dei soci presenti, rappresentati e assenti, con la specificazione delle deleghe, è contenuta in un foglio che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente designa me Notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dal mio studio in Milano, Via Bernardino Telesio n. 2), quale Notaio e segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Annullamento azioni proprie, previa eliminazione del valore nominale delle azioni, senza riduzione del capitale sociale.
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente propone di annullare n. 2.087 (duemilaottantasette) azioni proprie di titolarità della società, già legittimamente acquistate e detenute dalla società nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2357 codice civile, ed all'uopo propone che la società deliberi l'eliminazione del valore nominale delle azioni, come consentito a norma dell'art. 2346 codice civile, con l'effetto di determinare, in una con l'annullamento delle azioni proprie, l'automatico incremento della parità contabile di ciascuna altra azione, e, pertanto, senza alcuna riduzione del capitale sociale.

Il dr. [REDACTED], a nome del Collegio Sindacale da lui presieduto, esprime parere favorevole sulla proposta del Presidente.

Il Presidente procede a dare direttamente lettura della proposta di deliberazione dopo di che aprirà la discussione.

"L'assemblea straordinaria dei soci di FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.

d e l i b e r a

1. di eliminare il valore nominale delle azioni, ai sensi dell'art. 2346 codice civile;
2. di annullare n. 2.087 (duemilaottantasette) azioni proprie di titolarità del-

la società ed acquisite sulla base della deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci del giorno 16 settembre 2020;

3. di ridurre la rilevazione della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" in proporzione alle azioni annullate;

4. - di imputare la differenza tra il valore contabile della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore nominale delle azioni annullate a decremento della "Riserva straordinaria";

5. di dare atto che, a fronte delle operazioni come sopra deliberate, il capitale sociale di euro 8.810.026,55 (ottomilionioctocentodiecimilaventisei virgola cinquantacinque) è suddiviso in n. 16.958 (sedecimilanovecentocinquantotto) azioni senza indicazione del valore nominale e che esso non subisce pertanto alcuna diminuzione;

6. - di modificare il solo primo comma dell'articolo 5 (cinque) dello statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale è di euro 8.810.026,55 (ottomilionioctocentodiecimilaventisei virgola cinquantacinque) diviso in n. 16.958 (sedecimilanovecentocinquantotto) azioni nominative senza valore nominale.";

7. - di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato."

Il Presidente apre quindi la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il testo di deliberazione surriportato viene quindi messo ai voti in maniera palese e dopo prova e controprova il Presidente constata che esso risulta approvato dall'assemblea all'unanimità e pertanto risulta approvato con le maggioranze conformi a quelle previste dallo statuto.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore undici e minuti quarantacinque.

Si allega al presente atto sotto la lettera "B" il testo di statuto sociale recante la modificazione sopra deliberata.

Dattiloscritto

da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, questo atto occupa di due fogli le prime cinque intere facciate e sin qui della sesta facciata e viene sottoscritto da me Notaio alle ore quattordici e minuti trenta.

F.to: Marco Borio Notaio

Allegato "A" al n. 5080/2533 di repertorio.

**Elenco dei partecipanti all'assemblea straordinaria della società
FEDERFARMA.CO DISTRIBUZIONE E SERVIZI IN FARMACIA S.P.A.
in data 14 giugno 2022.**

1. **"UNIONEFFE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Martina Franca (TA), con n. 1.268 (milleduecentosessantotto) azioni - assente.
2. **"UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A."**, con sede in Lainate (MI), con n. 712 (settecentododici) azioni - in persona dell'Amministratore Delegato [REDACTED]
3. **"FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Perugia (PG), con n. 1.629 (milleseicentoventinove) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
4. **"UNIFARM SARDEGNA S.P.A."**, con sede in Sestu (CA), con n. 1.331 (milletrecentotrentuno) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
5. **"COFARM S.R.L."**, con sede in Ragusa (RG), con n. 460 (quattrocentosessanta) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
6. **"FARLA SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Latina (LT), con n. 708 (settecentootto) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
7. **"COROFAR - COOPERATIVA DI SERVIZI ALLE FARMACIE - SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Forlì (FC), con n. 606 (seicentosei) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
8. **"COFARDIS S.P.A."**, con sede in Firenze (FI), con n. 600 (seicento) azioni - per delega a [REDACTED]
9. **"UNIFARM S.P.A. UNIONE FARMACISTI TRENINO-ALTO ADIGE"**, con sede in Trento (TN), con n. 1990 (millenovecentonovanta) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
10. **"CTF GROUP SOC.COOP. A R.L."**, con sede in Bergamo (BG), con n. 1095 (millenovecentacinque) azioni - assente.
11. **"CO.TA.FAR.TI. COOPERATIVA TARANTINA FARMACISTI TITOLARI"**, con sede in Taranto (TA), con n. 400 (quattrocento) azioni - assente.
12. **"SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO S.P.A."**, con sede in Pescara (PE), con n. 506 (cinquecentosei) azioni - assente.
13. **"SOFAD S.R.L."**, con sede in Misterbianco (CT), con n. 80 (ottanta) azioni - per delega a [REDACTED]
14. **"COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L."** con sigla "CEF", con sede in Brescia (BS), con n. 3.633 (tremilaseicentotrentatre) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]
15. [REDACTED], con n. 80 (ottanta) azioni - assente.
16. **"UNIONE FARMACISTI LIGURI SPA"**, con sede in Genova (GE), con n. 535 (cinquecentotrentacinque) azioni - in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]

17. **"CATENA FARMACEUTICA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE"**, con sede in Lallio (BG), con n. 80 (ottanta) azioni - assente.

18. **"FARMACISTI ASSOCIATI PIEMONTE S.R.L."** siglabile in **"F.A.P. S.R.L."**, con sede in Solero (AL), con n. 484 (quattrocentottantaquattro) azioni - per delega a [REDACTED]

19. **"CLUB SALUTE S.P.A."**, con sede in Milano (MI), con n. 728 (settecentoventotto) azioni - in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione [REDACTED]

Milano, addì 14 giugno 2022.

F.to: Marco Borio Notaio

Allegato "B" del n. 5080/2533 di repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Art. 1) - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione:

FEDERFARMA.CO - Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A.

Art. 2) - La società ha per oggetto:

- la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, nonché di arredi e attrezzature, elaboratori e programmi software, per l'attività di distribuzione del farmaco e del parafarmaco;
- la produzione diretta o indiretta, la concessione di licenze e la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici anche a marca privata;
- la prestazione di servizi di assistenza, di consulenza commerciale, di consulenza e organizzazione aziendale a favore di soggetti operanti nel settore della distribuzione dei farmaci incluse le farmacie, con esclusione di ogni attività di mediazione;
- la prestazione di servizi di logistica e di formazione del personale a favore di soggetti operanti nel settore della distribuzione dei farmaci incluse le farmacie;
- la prestazione di servizi di raccolta, esame ed elaborazione statistica di dati, ai fini della migliore organizzazione della gestione aziendale delle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione farmaci;
- lo svolgimento di ricerche nel campo pubblicitario, di attività nel settore delle pubbliche relazioni e delle politiche di marketing, rivolte all'intera filiera distributiva, anche attraverso l'allestimento di manifestazioni fieristiche e la stampa di pubblicazioni riservate al settore.

La società potrà svolgere le seguenti attività:

- l'acquisizione di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- l'acquisto di partecipazioni in società esercenti l'attività di distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e - ove consentito dalle leggi e nel rispetto delle stesse - in società proprietarie di farmacie o aventi per oggetto la gestione di farmacie.

La società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire, il tutto con esclusione - per quanto attiene alle attività di natura finanziaria - di ogni rapporto con il pubblico e delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

Art. 3) - La società ha sede legale in Carpiano.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune avviene ad opera dell'Organo Amministrativo il quale ne darà comunicazione al competente Registro delle Imprese.

La facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e filiali in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, è riservata all'Assemblea.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali prive dei caratteri delle sedi secondarie.

Il domicilio dei soci e dei membri degli organi sociali, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 4) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà es-

sere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE-AZIONI

Art. 5) - Il capitale sociale è di euro 8.810.026,55 (ottomilionioottocentodiecimilaventisei virgola cinquantacinque) diviso in n. 16.958 (sedicimilanovecentocinquantotto) azioni nominative senza valore nominale.

Le azioni della società possono essere possedute unicamente dalle seguenti categorie di soggetti:

- a) da società distributrici di farmaci e/o di servizi possedute almeno al 90% del loro capitale sociale - direttamente e/o indirettamente - da titolari di farmacia, e con compagine sociale composta da almeno diciotto soci, nonché da Consorzi o altri enti costituiti tra società distributrici di farmaci aventi i suddetti requisiti e loro partecipate in misura di almeno il 90% del capitale sociale;
- b) da singoli farmacisti titolari di farmacia;
- c) da associazioni di farmacisti titolari di farmacia associate a Federfarma, da Federfarma e/o da società da esse controllate.

Nessun azionista può in ogni caso possedere, in proprio o per interposta persona, tante azioni che rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale.

Gli azionisti di cui alla lettera b) non possono possedere, in proprio o per interposta persona, tante azioni che rappresentino più dello 0,1% del capitale sociale.

Le azioni e i relativi diritti non sono incorporati in titoli azionari la cui emissione non è prevista dal presente statuto.

Caratteristiche e diritti delle diverse categorie di azioni sono annotate sul libro soci.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione e con conferimenti in natura.

Il capitale sociale potrà anche essere aumentato dagli Amministratori, anche gratuitamente, in una o più volte, mediante emissione di azioni su delega dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 2443 cod. civ.

Con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 13 luglio 2004 è stata conferita all'Organo Amministrativo delega, per la durata di anni 5 (cinque) dalla data della delibera per procedere ad uno o più aumenti di capitale gratuiti o a pagamento per l'importo massimo di Euro 1.000.000 (unmilione) sia mediante aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione che mediante emissione di nuove azioni da offrire ai nuovi soci ed in quest'ultimo caso anche attraverso l'adozione delle delibere di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ., e quindi con espressa facoltà di limitare o escludere il diritto d'opzione, con conseguente applicazione, ai sensi di legge e per quanto compatibile, della disciplina di cui al comma sesto dello stesso art. 2441 cod. civ.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2005 è stata data parziale esecuzione alla delega descritta mediante aumento gratuito del capitale sociale per l'importo di euro 527.527,00 (cinquecentoventisettemilacinquecentoventisette).

L'assemblea della società con delibera in data 15 maggio 2007 ha deliberato di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 secondo comma c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale

sociale a pagamento di massimi euro 1.000.296,00 (unmilione duecentonovantasei virgola zero zero) mediante emissione di un numero massimo 1.263 (milleduecentosessantatre) azioni ordinarie da euro 792,00 (settecentonovantadue virgola zero zero) ciascuna, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Tale facoltà è stata attribuita per il periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla data della presente delibera.

Al Consiglio è stata altresì attribuita la facoltà di deliberare l'aumento di capitale anche in linea gratuita e con esclusione del diritto d'opzione.

In caso di aumento di capitale in linea gratuita si è stabilito che potrà essere utilizzata la riserva straordinaria, previa verifica da parte dell'organo amministrativo della sua esistenza ed utilizzabilità al momento dell'assunzione della delibera o delle delibere.

In caso di aumento del capitale con esclusione del diritto d'opzione, dovranno sussistere le condizioni indicate nell'articolo 5 dello statuto sociale e le nuove azioni non potranno essere emesse ad un prezzo inferiore al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

All'organo amministrativo è stata pertanto attribuita, tra l'altro, la facoltà di: determinare il prezzo di emissione, i termini, anche ultraquinquennali, entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale; di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni, il tutto nel pieno rispetto del diritto d'opzione spettante ai soci per la sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441 c.c., salvo quanto sopra deliberato in caso di aumenti con esclusione del diritto d'opzione.

Art. 5 bis) - La società può emettere obbligazioni, anche convertibili, al portatore o nominative, per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a norma degli articoli 2412 e 2420 bis del Cod. Civ.

I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dai commi due, tre, quattro, cinque e sei dell'art. 2412 Cod. Civ.

Spetta All'Organo amministrativo la competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Art. 6) - Le azioni sono nominative.

Si applica la disciplina di cui all'art. 2347 Cod. Civ.

Art. 7) - Le azioni non potranno essere alienate dai soci a soggetti non aventi i requisiti previsti dall'articolo 5 dello Statuto.

Sarà impedimento assoluto alla vendita il caso che l'aspirante acquirente, con l'acquisto di nuove azioni, consegua una partecipazione superiore ai limiti previsti dall'art. 5.

In ogni caso, le azioni non potranno essere alienate se non previa offerta in prelazione agli altri azionisti i quali potranno esercitarla in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento, salvo il limite massimo di possesso di ciascun azionista di cui al precedente articolo 5.

L'azionista che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il numero delle azioni che intende alienare, il prezzo, tutte le condizioni e l'identità dell'acquirente, nonché ana-

litica descrizione - accompagnata da idonea documentazione probatoria - dei requisiti soggettivi di quest'ultimo.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'organo amministrativo ne darà dettagliata comunicazione a tutti gli altri soci.

L'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere comunicato alla società a mezzo di lettera raccomandata con A.R. spedita entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall'organo amministrativo ed esclusivamente per l'intero ammontare delle azioni offerte.

Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, le azioni offerte verranno ripartite fra gli stessi in proporzione a quelle già possedute.

Il diritto di prelazione a favore di ciascun azionista sarà limitato o escluso allorché ciò sia necessario per evitare il superamento della percentuale massima di possesso di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Nel caso in cui nessun socio avente diritto abbia manifestato l'intenzione di acquistare le azioni offerte in vendita, sarà compito dell'organo amministrativo:

a) verificare, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio della prelazione, i requisiti soggettivi dell'acquirente indicato nella offerta di vendita.

L'organo amministrativo dovrà rigorosamente attenersi ai criteri indicati all'articolo 5 del presente statuto, esclusa perciò ogni discrezionalità od arbitrio da parte del medesimo.

In caso di accertamento positivo, il socio offerente potrà concludere la vendita in favore dell'originario aspirante acquirente;

b) fornire - in caso di esito negativo dell'accertamento di cui al precedente punto a), ed entro 30 giorni dalla riunione che ha dato luogo a tale accertamento - indicazione di altro acquirente, a pari condizioni, munito dei requisiti prescritti per l'acquisto di azioni.

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alla cessione dei diritti di usufrutto sulle azioni, alla cessione dei diritti di opzione relativi ad azioni di nuova emissione nonché alla cessione di eventuali obbligazioni convertibili offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 C.C. primo comma.

Subordinatamente alle condizioni di legge e con le modalità previste dalla legge, la società potrà effettuare acquisti di azioni proprie.

Art. 8) - I soci potranno effettuare finanziamenti con obbligo di restituzione, a favore della società, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Tali finanziamenti dei soci si presumono infruttiferi di interessi, salvo che la delibera dell'assemblea ordinaria che ne regola le modalità di erogazione

zione e rimborso stabilisca diversamente.

Art. 8 bis) - La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del cod. civ.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo.

ASSEMBLEE

Art. 9) - L'assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, e l'eventuale fissazione della data di seconda ed ulteriore convocazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ogni caso tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte deve essere data ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia può essere convocata entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

Art. 10) - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11) - Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) - Per poter legittimamente intervenire all'assemblea non è necessario alcun preventivo deposito delle azioni. La qualità di socio ed il conseguente diritto di intervento e di voto nelle assemblee viene accertata attraverso l'iscrizione a libro soci.

Ogni socio avente diritto di intervenire alla assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge. Ciascun delegato non può rappresentare più di tre soci, fatto salvo per quanto qui non stabilito il disposto dell'art. 2372 C.C.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto in genere di intervenire all'assemblea.

Art. 13) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, sceglie tra i soci o tra i sindaci, se nominati, due scrutatori.

Art. 14) - Le delibere assembleari sono valide se prese con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che integrino le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile. Sono salvi tutti i casi in cui la legge

prevede diversi quorum costitutivi o deliberativi.

Art. 15) - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati. Nei casi di legge, ovvero a richiesta del Presidente, il verbale è redatto da notaio.

Si applica in ogni caso la disciplina di cui all'art. 2375 cod. civ.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16) - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a tredici membri nominati dall'assemblea.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo diversa deliberazione dell'assemblea all'atto della nomina, che potrà fissare una minore durata in carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno un Presidente; potrà nominare uno o due Vice Presidenti che sostituirà/anno il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, si intendono dimissionari tutti gli altri membri del Consiglio medesimo, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dall'assemblea che dovrà essere urgentemente convocata a cura degli amministratori uscenti.

Art. 17) - Il Consiglio si riunisce, sia nella sede della società, che altrove, purché nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art. 18) - La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso - in cui devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno - da inviarsi con lettera raccomandata o telefax o mail spedita al domicilio o indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma o telex o telefax o mail spediti almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri ed i Sindaci Effettivi.

Art. 19) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti.

A cura del presidente del Consiglio di Amministrazione e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso: essi ne sottoscriveranno i verbali.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20) - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della società senza alcuna distinzione né limitazione per atti di cosiddetta amministrazione ordinaria e/o straordinaria e può compiere pertanto tutto quanto ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto la legge riserva all'assemblea.

Art. 21) - Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, a questi ultimi nei limiti dalla delega, spetta in via disgiunta la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, e quindi la firma sociale.

Il Consiglio può, infine, nominare Direttori Generali e Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone le funzioni e precisandone il mandato, ai sensi di legge, e può revocarli.

Agli organi delegati si applica la disciplina di cui all'art. 2381, quinto comma, cod. civ.

Art. 22) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro Ufficio.

L'assemblea determinerà il compenso annuale spettante all'organo amministrativo, fermo il disposto dell'articolo 2389 secondo e terzo comma del codice civile.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 23) - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2397 Cod. Civ.

I sindaci rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'assemblea determina la loro retribuzione.

Ai componenti il collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile della società tutte le volte che, per volontà dell'assemblea o per disposizione di legge inderogabile, non debba essere affidato ad un revisore contabile o a una società di revisione.

Art. 23 bis) - Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica, nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul

bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies Cod. Civ. In difetto esse sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

BILANCIO - RIPARTO UTILI - SCIoglIMENTO CONTROVERSIE

Art. 24) - Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo formerà il bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Art. 25) - Gli utili netti emergenti dal bilancio, previa destinazione del 5 (cinque) per cento a riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive azioni, salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli e non distribuirli in tutto o in parte.

Art. 26) - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la sede della società ovvero presso la cassa designata dall'Organo Amministrativo ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso.

Art. 27) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 28) - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

Art. 29) - Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 30) - Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale che dovesse insorgere tra i soci e/o tra questi e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, anche nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta ad un Arbitro Unico che deciderà nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34-35-36 del D.L. 17/01/2003 n.5.

Ai sensi della citata legge l'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

In ogni caso l'arbitro deciderà secondo diritto.

F.to: Marco Borio Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Si rilascia ad uso Registro Imprese.

Milano, 30 giugno 2022

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..